

Cittadinanzattiva
Pit-servizi
Comune di Matera

All'Assessore all'Urbanistica

Istanza n.250

Oggetto: Osservazioni sulla modifica del regolamento edilizio per la costituzione della commissione comunale per l'edilizia, la qualità architettonica ed il paesaggio.

Si inoltra l'accluso documento predisposto da un gruppo di lavoro di Cittadinanzattiva per contribuire alla discussione sull'argomento di cui all'oggetto: potrà essere illustrato durante la riunione della Commissione Consiliare convocata per sabato 19 febbraio 2005, ore 9,00, a cui è stata invitata a partecipare dal suo Presidente la nostra Associazione.

Matera, 18/2/2005

Il Coordinatore di Cittadinanzattiva di Matera

Prof. Angelo Bianchi

OSSERVAZIONI SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA, LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO.

1.0 Premessa . I presupposti del controllo pubblico della qualità architettonica.

La qualità urbana ed architettonica è una componente non trascurabile della qualità della vita nelle città, ed è oggetto di grande attenzione da parte della cultura e delle politiche dei Paesi dell'Unione Europea, nella consapevolezza che è un *valore* che appartiene alla collettività e pertanto di preminente interesse pubblico.

La cultura architettonica italiana ha affrontato da venti anni il tema del controllo pubblico della qualità architettonica e degli strumenti idonei alla sua attuazione . E così dalle ceneri della vecchia Commissione edilizia è nata *Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio*, già introdotta in alcune leggi urbanistiche regionali e recepita da molti Regolamenti edilizi comunali.

Il Testo Unico per l'Edilizia rende facoltativa la Commissione Edilizia, lasciata al libero arbitrio della Amministrazione Comunale.

Ma molte regioni (per es. la Reg. E.Romagna, legge 31/2002) rendono obbligatoria per i Comuni la istituzione della *Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio*, recepita dal R.E. di Bologna del 2003 .

Il controllo della qualità architettonica da parte dell'Ente Pubblico trova il fondamento istituzionale in numerose disposizioni legislative e di principi :

a) L'art. 9 del titolo V della Costituzione

b) La Direttiva 85/384 CEE del 10.6.1985:

"la creazione architettonica ,la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano, nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono interesse pubblico"

c) La Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 1 2001:

"L'architettura è un elemento fondamentale della storia ,della cultura e del quadro di vita di ciascun paese ; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale della vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani"

"La qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale, quanto urbano "

" Il fatto che un'architettura di qualità migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente , sia urbano che rurale ,può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro , alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale".

Il Consiglio incoraggia gli Stati membri " ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica ,nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica".

"A promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore delle costruzioni pubbliche".

d) **Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio**, legge 42/2004, che affida alle amministrazioni pubbliche compiti di tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 131), nonché di diffusione della sua conoscenza (art.132).

e) **Il Disegno di “ Legge quadro sulla qualità architettonica”** approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.2.2004, su proposta del Ministro BB AA CC Urbani, che promuove la nascita ed il consolidamento di una cultura della qualità architettonica ed urbanistica. Il disegno di legge fra l'altro:

“ ..promuove e tutela la qualità della ideazione e della realizzazione architettonica, a cui riconosce particolare rilevanza pubblica” (art.1).

“Per qualità architettonica si intende l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante”. (art.2)

“ Per le finalità di cui all'art.1 le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze perseguono i seguenti obiettivi : a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi riqualificazione;”... (art.3).

La citazione delle disposizioni normative testimonia la grande attenzione rivolta al problema della qualità architettonica e della formazione di una cultura diffusa su questo argomento.

Nella nostra società non vi è domanda di qualità architettonica, né da parte del pubblico, né del privato.

In questo contesto assume grande importanza la *Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio* come strumento (l'unico) di attuazione dei principi e delle istanze postulati della legge e dalle disposizioni citate attraverso il controllo del progetto.

2.0. Considerazioni sulle modifiche del R.E. per la istituzione della Commissione Comunale per l'Edilizia, la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (Delibera di Giunta Comunale n. 418 del 3.12.2004.)

Sono da ritenersi non condivisibili le seguenti esclusioni dalla competenza della CEQAP espressi nell'art. 11 della Modifica del R.E.:

A / Interventi edilizi pubblici e privati inferiori a 500 mq per la residenza e 1000 mq per altri usi

Tali esclusioni confliggono palesemente con i principi espressi dalle disposizioni citate, che sono rivolte alla tutela della qualità urbana nel senso più ampio e completo. Qualità che dipende da tutte le opere presenti nella scena urbana: grandi e piccole, pubbliche e private, che concorrono a formare il volto della città (il town scape) e del paesaggio.

Queste esclusioni, che non hanno riscontro nei Regolamenti della CEQAP di altre città (per es. Bologna), vanificherebbero in gran parte gli scopi della Commissione stessa, fra cui c'è anche quello della diffusione della cultura della qualità architettonica, che si forma soprattutto nella osservazione dei piccoli interventi, che sono la grande maggioranza.

Al di sotto dei 500 mq si possono fare scempi come il bar davanti al campo sportivo: vero disastro urbanistico.

B / Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche comunali.

La qualità delle opere pubbliche deve costituire l'obiettivo di una politica esemplare, con funzione anche educativa, rivolta alla diffusione della consapevolezza che la qualità architettonica è un valore ed è patrimonio della collettività, postulata anche dalla risoluzione del Consiglio d'Europa citata.

Pertanto non possono essere escluse dalla valutazione della CEQAP le opere pubbliche che partecipano anche in modo determinante al volto della città e del paesaggio .

Si pensi per esempio all'importanza di un'opera pubblica comunale come il ponte della circonvallazione , che inciderà in modo rilevante sul paesaggio e sulla prospettiva della città, di prossima attuazione senza nessun controllo sulla qualità del progetto.

C / Le costruzioni rurali

Vanno anche comprese nella competenza della CEQAP tutte le costruzioni rurali, grandi e piccole (non solo quelle d' interesse documentale segnalate dal PRG) perché tutte hanno comunque rilevanza nel paesaggio .

La tutela,del paesaggio è uno dei compiti della Amministrazione, definito dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (legge 42/2004, art. 132)

D / Immobili in aree produttive

Si ritiene opportuno limitare l'esclusione dalla competenza della CEQAP solamente agli immobili non residenziali ricadenti in aree produttive artigianali e industriali . Saranno invece inclusi nella competenza della Commissione gli immobili commerciali non ricadenti in quelle zone.

3.0 (art. 12) Sono da ritenersi senz'altro condivisibili nella formulazione dell'art. 12 il procedimento di nomina e la composizione della CEQAP .

Viene così riportato nella responsabilità politica dell'esecutivo e del Sindaco il controllo della qualità architettonica .

Tuttavia si ritengono opportune alcune integrazioni (mutuate dal R.E. di Bologna) intese a rimarcare la centralità della figura del Sindaco , come principale protagonista e responsabile del controllo della Qualità Architettonica :

- *“la commissione è nominata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco”*
- *“Uno dei componenti è nominato presidente della Commissione su proposta del Sindaco”. (Si considera inopportuno prestabilire la competenza del presidente della Commissione; anche perché è un controsenso che la commissione che si occupa della qualità architettonica sia presieduta da un avvocato amministrativista)*
- *“ la decadenza dei componenti ,a richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla G.C., che provvede contemporaneamente alla loro sostituzione”*
- *“ nel caso di determinazioni conclusive del dirigente non conformi al parere della Commissione ,queste sono immediatamente comunicate al Sindaco che assume i provvedimenti del caso nel termine perentorio di trenta giorni” (dall'art.3 della Legge Reg. Emilia Romagna n.31/2002).*

4.0. *Parere Preventivo* E' opportuno prevedere la possibilità di parere preventivo sui progetti:

“ Può essere richiesto il parere preventivo su ipotesi di progetto. Detti parere hanno validità un anno dalla espressione dello stesso. All'interno della procedura di permesso di costruire ,quando la soluzione di progetto è uguale al parere positivo ottenuto, non è necessario acquisire nuovo parere.” (dal R.E. Bologna art.117).

5.0. *Dichiarazione d'indirizzi*

La materia soggetta alla CEQA si presta a valutazioni soggettive ,(che possono dar luogo ad arbitrii) a danno della coerenza ed uniformità dei pareri.

Per questo motivo , l'art.15/2 stabilisce che la Commissione possa adottare un proprio *“codice di operatività”* per prestabilire i criteri di valutazione ai quali si atterrà .

Sarebbe opportuno tener conto dell'art.119 del R.E. del Comune di Bologna che approfondisce questo aspetto ,non secondario , del lavoro della commissione prevedendo

la "Dichiarazione di indirizzi di qualità architettonica" come documento obbligatorio da redigere da parte dei componenti all'inizio del mandato .

A titolo esemplificativo si allega la Dichiarazione di indirizzi della CEQAP del Comune di Bologna del maggio 2004.

6.0 Modifiche ed integrazioni proposte al testo degli articoli 11 e 12

6.1 Si propone di inserire dopo il 5° capoverso dell'art. 11 il seguente testo:

"La CEQAP predispone preliminarmente un documento di indirizzi sui principi e sui criteri compositivi di riferimento che intende adottare per la formulazione dei pareri di propria competenza. Al termine del mandato la Commissione redige un rapporto sulla propria attività , presentato alla Giunta Comunale ed alla nuova Commissione , che sulla base della esperienza precedente elaborerà il proprio documento di indirizzi.

6.2 Al capoverso 7 dell'art. 11 si propone di sostituire il punto f) e g) con i seguenti:

f) " interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, con esclusione di interventi interni."

g) "interventi pubblici nella città e nel territorio che abbiano incidenza nel paesaggio."

6.3 Al capoverso 9 dell'art. 11 si propone di eliminare il punto f) e di sostituire il punto g) con il seguente:

f) (ex g) " Gli immobili non residenziali ricadenti in aree produttive industriali ed artigianali"

6.4 Si propone sostituire l'art. 12 con la seguente formulazione:

Art.12 (modificato)

"a) La CEQAP è nominata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco , preferibilmente all'inizio del mandato amministrativo, ed è composta da sette esperti di elevata competenza e specializzazione in materia urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, architettura, restauro, scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale.

b) Uno dei componenti sarà nominato presidente dalla Giunta, su proposta del Sindaco.

c) Nel caso di determinazioni del Dirigente non conformi al parere della Commissione , queste sono immediatamente comunicate al Sindaco che assume i provvedimenti del caso nel termine perentorio di 30 giorni".

6.5 Si propone si inserire in coda all'art.15 il seguente comma n.8 :

8) " Può essere richiesto il parere preventivo su ipotesi di progetto. Detti pareri hanno validità un anno . Se il progetto definitivo presentato per il permesso di costruire è uguale al parere positivo ottenuto, non è necessario acquisire nuovo parere."

.....
Matera, 17 febbraio 2005

Il Coordinatore di CittadinanzaAttiva di Matera prof. Angelo Bianchi

Allegati:

- 1 Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 21.1.2001
- 2 Disegno di legge sulla qualità architettonica
- 3 Art 3 della legge reg. Emilia Romagna n. 31/2002
- 4 Art . 117,118,119 del R.E del Comune di Bologna del marzo 2003.
- 5 Dichiarazione di indirizzi della Commissione per la qualità architettonica e il Paesaggio del Comune di Bologna, maggio 2004.